



Comune di Martellago

Piazza Vittoria 1 cap 30030 – codice fiscale 82003170279 partita iva 00809670276

Ufficio del Sindaco

Tel. 039 041 5404132 fax 039 041 5403088
e-mail sindaco@comune.martellago.ve.it PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it
sito web www.martellago.gov.it

ORDINANZA N. 50/2015

Martellago, 21/12/2015

Oggetto: *ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE DI CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) TRAMITE CATTURA E ABBATTIMENTO*

Il Sindaco

Premesso

- Che la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di grande taglia originario dell'America del sud, importato in Italia negli anni trenta del '900 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce e condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno causato nel corso del tempo ripetute immissioni nell'ambiente, determinando la progressiva naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano ed, in particolare, in due estesi areali interregionali corrispondenti l'uno alla pianura padana ed alla costa medio e alto adriatica, l'altro al tratto di costa tirrenica compresa tra i bacini del fiume Arno a nord e del fiume Tevere a sud;
- Che l'incremento annuo degli esemplari della specie è molto elevato, a causa della notevole capacità riproduttiva e al fatto che le nascite sono distribuite lungo tutto il corso dell'anno, con picchi stagionali compresi tra i mesi di maggio e novembre, e sono favorite dal clima caldo umido mediterraneo e dalla buona disponibilità alimentare;
- Che, trattandosi di specie alloctona priva di predatori naturali, la mortalità è provocata quasi esclusivamente da inverni freddi;

Considerato

- Che la presenza delle tane e lo scavo di cunicoli nelle strutture arginali dei canali da parte delle nutrie, possono potenzialmente costituire un grave rischio idraulico e pericolo per l'incolumità di cose e persone;
- Il grave danno al settore primario arrecato dalle nutrie attraverso il danneggiamento delle coltivazioni e la conseguente compromissione dei terreni agricoli;
- Il potenziale rischio di natura sanitaria, derivante dal fatto che tali animali possono essere vettori di parassiti ovvero di malattie come la leptospirosi;
- Che, poiché il reticolo idrografico del territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali, la presenza di questi animali (che possono raggiungere dimensioni e peso considerevoli) può determinare condizioni di pericolo anche per la circolazione stradale, a causa degli incidenti che potrebbero verificarsi con i veicoli in transito, nonché per la potenziale compromissione del manto stradale derivante dallo scavo di gallerie e cunicoli al di sotto della sede stradale;
- Che la minaccia per la conservazione della biodiversità e della biocenosi locale costituita dalle nutrie, e il fatto che tali animali possono pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone e di intere comunità biotiche, ha sollecitato l'*International Union for Conservation of Nature (IUCN)* ad inserirla tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità su scala globale;
- Che a seguito della predetta classificazione, il Parlamento Europeo ha emanato in data 22 ottobre 2014 il Regolamento 1143/2014 con cui vengono indicate agli Stati membri le direttive per dare corso agli interventi di contenimento delle specie esotiche che minacciano la biodiversità su scala globale, oltre a raccomandare agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tale specie;

Visto

- Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" che all'art. 11,



Comune di Martellago

Piazza Vittoria 1 cap 30030 – codice fiscale 82003170279 partita iva 00809670276

Ufficio del Sindaco

Tel. 039 041 5404132 fax 039 041 5403088
e-mail sindaco@comune.martellago.ve.it PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it
sito web www.martellago.gov.it

comma 12) ha escluso le nutrie dall'elenco della fauna selvatica oggetto di tutela, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e avicole, modificando in tal senso l'art. 2 comma 2) della legge 157/92;

- Che l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica oggetto di tutela ha come conseguenza l'impossibilità di attuare gli specifici piani di controllo previsti dall'art. 19 della stessa legge 157/92, come recepito dalla legge regionale n. 50/93 che, all'art. 17, contempla la facoltà delle Province di predisporre piani di controllo numerico della fauna selvatica, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia;
- La circolare interministeriale prot. 21814 del 31 ottobre 2014 del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la quale si rileva che il passaggio delle nutrie dalla *status* di "specie selvatica" (e quindi protetta) a quello di "specie nociva" ha prodotto i seguenti effetti giuridici:
 - a. Trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie ai Comuni;
 - b. Consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per la specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali, analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);
- Che la stessa circolare interministeriale ribadisce "l'opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile tra comuni, che richiamino le norme tecniche previste dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di soppressione eutanasica e smaltimento di carcasse nel rispetto della normativa vigente";

Visto

- Che diverse segnalazioni da parte di cittadini, di operatori del settore agricolo e delle loro associazioni di rappresentanza sull'accresciuta presenza nell'ultimo periodo di nutrie sul territorio comunale, il che rende necessario individuare efficaci strumenti di controllo della presenza di questo animale alloctono;

Rilevato

- Che la proliferazione incontrollata della nutria, in ragione delle considerazioni di cui sopra, costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica, avuto riguardo in particolare al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale, ai danni arrecati alle produzioni agricole e risulta pertanto necessario disciplinare gli interventi di controllo della popolazione delle nutrie presenti sul territorio comunale;

Considerato

- Che, per l'assenza dei tempi necessari ad adottare provvedimenti ordinari (par cause non imputabili all'Amministrazione scrivente, vista la sopravvenienza normativa) e per la gravità della situazione, sia necessario intervenire con provvedimento contingibile ed urgente, idoneo a disciplinare gli interventi di controllo della popolazione della nutria in attesa di individuare, anche con il concorso delle Amministrazioni interessate, uno stabile e ordinario piano di controllo;

Visto

- La deliberazione della giunta regionale n. 1100 del 18 agosto 2015 recante "linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie";
- Che la sopra citata circolare interministeriale prot. n. 21814 del 31 ottobre 2014 esclude l'applicazione alla nutria del Regolamento CE n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e ritiene applicabile il Regolamento CE n. 1069/2009 relativamente allo smaltimento delle carcasse in esito a piani di controllo;
- La comunicazione del Ministero della Salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione in data 9 febbraio 2015 prot. n. 3991, di chiarimento in merito alla gestione degli abbattimenti occasionali e allo smaltimento di carcasse la quale indica la possibilità, da parte dei Comuni, di dare corso, in caso di smaltimenti occasionali, all'applicazione dell'art. 184 comma 2) lett. d del D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale";



Comune di Martellago

Piazza Vittoria 1 cap 30030 – codice fiscale 82003170279 partita iva 00809670276

Ufficio del Sindaco

Tel. 039 041 5404132 fax 039 041 5403088
e-mail sindaco@comune.martellago.ve.it PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it
sito web www.martellago.gov.it

- Che questa Amministrazione comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/08/2015 ha aderito ad un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con la Città metropolitana di Venezia "per la costituzione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione della fauna nociva (specie nutria – *Myocastor Coypus*)";

Tenuto conto

- Della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere dell'ISPRA come previsto dall'art. 18 della legge 157/192;

Ritenuto

- Pertanto indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate e delle norme in premessa richiamate, dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio del Comune di Martellago fino al 30 aprile 2016, e di avviare immediatamente la gestione ed il controllo della specie a valere sull'accordo fra pubbliche amministrazioni sottoscritto con la Città metropolitana di Venezia e delle altre forme di controllo numerico previste dalla vigente normativa;

Visti

- Gli artt. 50 comma 4) e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Martellago fino al 30 aprile 2016 e, pertanto, avviare una campagna per il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate:

1) Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia, secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno e senza limite di orario:

- da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie;
- da parte dei soggetti autorizzati dagli enti locali;
- dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzio di Bonifica, Genio Civile, ecc);
- da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione;

Andranno impiegate gabbie-trappola, di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia, indicativamente della misura di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi), con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanastica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e, comunque, le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Eventuali capi di fauna selvatica, catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel minor tempo possibile.

La soppressione eutanastica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge), che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi). A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conduttore del fondo, dagli addetti autorizzati dal Comune o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenni, e sia effettuato usando la massima diligenza.

2) Abbattimento diretto con arma da fuoco



Comune di Martellago

Piazza Vittoria 1 cap 30030 – codice fiscale 82003170279 partita iva 00809670276

Ufficio del Sindaco

Tel. 039 041 5404132 fax 039 041 5403088
e-mail sindaco@comune.martellago.ve.it PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it
sito web www.martellago.gov.it

L'abbattimento con arma da fuoco può essere effettuato:

- a) da cacciatori, durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio;
- b) dai cacciatori addetti autorizzati dal Comune, durante tutto l'anno, nei territori concordati con l'Amministrazione Comunale;
- c) dagli agricoltori in possesso di porto d'armi, all'interno del perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, durante l'intero anno;
- d) dal Corpo di Polizia Provinciale e/o del personale individuato ed autorizzato dallo stesso;

3) Raccolta e smaltimento delle carcasse

Le carcasse di nutria, provenienti da attività di cattura occasionali, devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente, ha provveduto alla cattura/soppressione e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Regolamento CE n. 142/2011, (Allegato VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A), ovvero del D.L.gs 152/2006, art. 184, c. 2, lett. D.

Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interramento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm, con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Nel caso di un elevato numero di carcasse da smaltire a seguito del piano di controllo della specie e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009. Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termodistruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivo per interventi di spopolamento delle nutrie.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, che sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed inviata, ciascuno per la propria competenza ed opportuna conoscenza, all'Azienda ULSS 13 – Servizio Veterinario, all'Unione dei Comuni del Miranese - Polizia Locale Presidio di Martellago, alla Stazione dei Carabinieri di Martellago, alla Prefettura di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Venezia, alla Regione Veneto, alle Associazioni agricole e venatorie del territorio comunale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1977, n. 1034, entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Monica Barbiero

(firmato digitalmente)